N. 4088/2025 R.G.N.R.
N. 4849/2026 R. G. Gip

**TRIBUNALE DI VELLETRI**
**SEZIONE GIP/GUP**
**Ufficio del Giudice per le indagini preliminari**

**ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE**
**(artt. 409 - 410 c.p.p.)**

Il G.i.p., dott.ssa Silvia Artuso,
**Letti** gli atti del procedimento iscritto nei confronti di **DEL VICARIO Vincenzo,** in ordine ai reati di cui agli artt. 629 e 595 c.p.;
**Letta** la richiesta di archiviazione del P.M.;
**Vista** l'opposizione proposta dalla persona offesa DE NIGRIS Carlo;
**Viste** le conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza camerale del 4 novembre 2026;
**Ritenuto** che la richiesta di archiviazione del procedimento presentata dal PM meriti accoglimento per le ragioni nella medesima esposte, da intendersi qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente provvedimento;
La persona offesa, nella sua qualità di rappresentante p.t. della società Pegaso Security S.p.a., lamenta di essere stato destinatario di vari comunicati stampa fortemente diffamatori pubblicati dall'attuale indagato DEL VICARIO Vincenzo, Segretario Nazionale del Sindacato Autonomo Vigilanza Privata, sul sito web "savip.it" nonché sui siti "Barletta Viva" e la "Gazzetta di San Severo". In particolare, in tali comunicati venivano denunciati i ritardi e le inadempienze della società in ordine al mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti della azienda.
Orbene, come rilevato dal Pubblico Ministero, nel caso in esame risulta applicabile la causa di giustificazione del diritto di critica, nella *sub specie* del diritto di critica sindacale.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che "*In tema di diffamazione, sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica sindacale quando le affermazioni di censura sono volte a stigmatizzare, seppur con toni aspri ma conferenti all'oggetto della controversia, un fatto vero del datore di lavoro*" (Sez. 5, Sentenza n. 5247 del 04/12/2013, Rv. 258681).
Quanto al primo presupposto, occorre rilevare che proprio il denunciante, in sede di querela, ha riferito che i ritardi nel pagamento degli stipendi, effettivamente esistenti, "*si limitano a pochi giorni e spesso sono causati da problematiche contabili o malfunzionamenti di sistema*". Inoltre, tale circostanza trova riscontro negli allegati alla querela, dai quali emerge che il pagamento relativo alla mensilità di ottobre 2023 è stato corrisposto soltanto in data 15 novembre 2023, mentre quello relativo alla mensilità di novembre 2023 è stato versato in data 20 dicembre 2023. Anche rispetto al mancato pagamento della tredicesima denunciato con il comunicato stampa del 30 dicembre 2023 ("*Un Natale senza panettone per le Guardie giurate dell'Istituto di vigilanza privata "Pegaso Security Spa" di Molfetta e altre province: i lavoratori* ***non hanno ricevuto il pagamento delle tredicesime*** *in un contesto nel quale i titolari dell'Istituto di vigilanza - che pure detengono un cospicuo pacchetto di servizi.")* deve essere rilevato che la sua elargizione avveniva in data 2 gennaio 2024, dunque, successivamente al comunicato stampa predetto.
Con riferimento, invece, alla continenza, giova precisare che l'esimente in questione opera solo qualora le espressioni utilizzate, sebbene connotate da caratterizzazioni esagerate o aggressive, non superino il limite del rispetto dell'altrui dignità morale, trascendendo nel campo dell'aggressione alla sfera morale penalmente protetta. Nel caso di specie, le frasi asseritamente diffamatorie sono dirette a stigmatizzare, sebbene con toni oggettivamente aspri e polemici, il mancato pagamento patito dai

lavoratori, manifestando critiche mai avulse dal contesto lavorativo di riferimento o che abbiano avuto di mira la persona del De Nigris in quanto tale.
Quanto, infine, al reato di cui all'art. 629 c.p., di cui si fa menzione nella querela e non, invece, nell'atto di opposizione, deve essere rilevato che la sola dichiarazione, del tutto generica e priva di contestualizzazione e di riscontri esterni, circa la realizzazione di atti intimidatori nei confronti della società, come l'incendio delle auto aziendali, non consentono di ricondurre tali episodi, neanche sotto il profilo del concorso morale, all'odierno indagato.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra formulate, appare del tutto condivisibile la richiesta di archiviazione formulata dal PM.
**Ritenuto,** che le indagini suppletive chieste dalla persona offesa (escussione a sit di *OMISSIS*, *OMISSIS* e del rappresentante legale della *OMISSIS* in ordine alle conseguenze negative che le dichiarazioni dell'indagato hanno avuto sulla società Pegaso) non risultano idonee a modificare il quadro probatorio attualmente esistente, posto che, come chiarito, le dichiarazioni dell'indagato devono essere ricondotte al legittimo esercizio del diritto di critica sindacale;
**Ritenuto,** pertanto, che la richiesta di archiviazione debba essere accolta;

**P.Q.M.**

visti gli artt. 409 – 410 c.p.p.,
dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al P.M.;
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Autorizza sin da subito il rilascio di copia del provvedimento agli interessati che ne facciano richiesta.
Velletri, così deciso nella camera di consiglio del 4 novembre 2026

Il G.i.p.
Dott.ssa Silvia Artuso

Tribunale di Velletri-Cancelleria GIP/GUP
DEPOSITATO OGGI
18 NOV. 2026